# COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

## XXXVI.

# SEDUTA DI VENERDÌ 27 NOVEMBRE 1964

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

## INDICE

PAG.

**Congedi:**

PRESIDENTE . . . . . 425

**Comunicazione del Presidente:**

PRESIDENTE . . . . . 425

**Proposta di legge** (*Discussione e approvazione*):

BELCI ed altri: Estensione ed integrazione della legge 23 aprile 1952, n. 526, 12 agosto 1957, n. 799, e 15 gennaio 1960, n. 16, a favore di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste. (606) . . . . . 425

PRESIDENTE . . . . 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431

FUSARO, *Relatore* . 426, 427, 428, 429, 430

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . 426, 427, 428, 430, 431

PICCIOTTO . . . . . 429, 430

SERONI . . . . . 430, 431

BELCI . . . . . 430

**Disegno di legge** (*Discussione e approvazione*):

Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio dei tumori, presso l'Università di Perugia. (1703) 431

PRESIDENTE . . . . 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437

ELKAN, *Relatore* . . . . . 431, 432, 433, 434

SERONI . . . . . 432

BERLINGUER LUIGI . . . 433, 435, 436, 437

PITZALIS . . . . . 433, 435, 436, 437

MARANGONE . . . . . 433, 435

CODIGNOLA . . . . . 435, 436

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 435

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 438

**La seduta comincia alle 9,35.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Titomanlio Vittoria.

### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Partecipa alla seduta, in quanto presentatore di uno dei provvedimenti all'ordine del giorno, il deputato Belci.

### Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Belci ed altri: Estensione ed integrazione delle leggi 23 aprile 1952, n. 526, 12 agosto 1957, n. 799, e 15 gennaio 1960, n. 16, a favore di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste (606).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 606, di iniziativa degli onorevoli Belci, Bologna, Borghi, Romanato, Codignola, Malagugini: Estensione ed integrazione delle leggi 23 aprile 1952, n. 526, 12 agosto 1957, n. 799 e 15 gennaio 1960, n. 16, a favore di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste.

Do lettura del parere espresso in merito in data 7 ottobre 1964, dalla V Commissione Bilancio: « La Commissione Bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole a condizione che nella proposta di legge venga introdotto il seguente articolo aggiuntivo, per provvedere alla necessaria indicazione di copertura relativa alla maggiore spesa dal provvedimento implicata:

" All'onere di lire 146 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 per lire 89 milioni a carico del capitolo 78, per lire 9 milioni a carico del capitolo 91, per lire 5 milioni a carico del capitolo 126, per lire 10 milioni a carico del capitolo 132, per lire 27 milioni a carico del capitolo 129 e per lire 6 milioni a carico del capitolo 134 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione relativo allo stesso periodo e capitoli corrispondenti per l'esercizio 1965 " ».

Il Relatore onorevole Fusaro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FUSARO, *Relatore*. Mi limiterò a riproporre all'attenzione della Commissione quelle poche considerazioni che già ebbi l'onore di svolgere nella seduta del 28 ottobre ultimo scorso, allorquando la proposta di legge figurava assegnata al nostro esame in sede referente. Fu in quella circostanza, ed anche in base alle considerazioni di opportunità e di urgenza implicite nella mia relazione, che la Commissione richiese – ed ottenne – il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

La proposta dei deputati Belci ed altri si riferisce soprattutto a due situazioni particolari del personale insegnante triestino, così benemerito per l'opera di difesa che ha fatto dei valori tradizionali della cultura italiana, in condizioni ambientali le cui difficoltà tutti conoscono.

C'è innanzitutto il problema degli insegnanti di Trieste entrati in ruolo speciale transitorio ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 248: essi hanno iniziato il triennio di prova il 1° ottobre 1959, con decorrenza giuridica 1° ottobre 1955, ma con decorrenza economica 1° ottobre 1959. Senonché, mentre tutti gli altri docenti hanno ottenuto il passaggio nei ruoli ordinari per effetto di particolari leggi appositamente destinate, questi stessi benefici non sono stati estesi agli interessati dalla legge n. 248 riservata al territorio di Trieste. Ecco una prima, e pesante discriminazione da eliminare.

Una seconda riguarda gli insegnanti elementari; con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, fu istituito il quadro speciale per il personale non di ruolo in servizio a Trieste e provincia alla data del 31 luglio 1947. Ora, soppressi i ruoli transitori nazionali dalla legge 9 agosto 1954, n. 658, tutti gli insegnanti elementari della Repubblica passarono nei ruoli organici. È evidente che se queste disposizioni fossero state applicate anche a Trieste, anche gli insegnanti triestini sarebbero entrati in ruolo fin dall'ormai lontano 1948. Questa la seconda sperequazione da eliminare.

Confido che gli onorevoli colleghi vorranno rendersi conto della fondatezza e dell'urgenza delle norme contenute nella proposta di legge Belci, ed approvarla perciò rapidamente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1960, n. 16, sono estesi ai professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge inquadrati nei ruoli speciali transitori del territorio di Trieste, istituiti dalla legge 13 marzo 1958, n. 248.

Per il passaggio degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti d'arte applicata dai predetti ruoli ai posti di ruolo ordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e del successivo articolo 11, modificato dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1960, n. 16.

I suddetti professori, insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, in possesso di abilitazione, saranno collocati nel ruolo ordinario a decorrere dal 1° ottobre successivo al compimento del periodo di prova ».

Gli onorevoli Belci e Bologna hanno presentato, all'articolo 1, emendamento tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« I suddetti professori in possesso di abilitazione e gli insegnanti tecnico pratici e di arte applicata sono collocati nel ruolo ordinario a decorrere dal 1° ottobre 1962 ».

FUSARO, *Relatore*. Questo emendamento, di cui raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione, prevede che la decorrenza del passaggio in ruolo sia fissata al 1° ottobre 1962, in armonia con quanto stabilito per altre categorie di insegnanti.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 1.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'emendamento Belci-Bologna, sostitutivo del terzo comma.

(*È approvato*).

A seguito dell'emendamento apportato la definitiva formulazione dell'articolo 1 è la seguente:

« I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1960, n. 16, sono estesi ai professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge inquadrati nei ruoli speciali transitori del territorio di Trieste, istituiti dalla legge 13 marzo 1958, n. 248.

Per il passaggio degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti d'arte applicata dai predetti ruoli ai posti di ruolo ordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e del successivo articolo 11, modificato dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1960, n. 16.

I suddetti professori in possesso di abilitazione e gli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata sono collocati nel ruolo ordinario a decorrere dal 1° ottobre 1962 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« I professori, gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata degli istituti e scuole statali d'istruzione secondaria e artistica del territorio di Trieste iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 248, in possesso di abilitazione comunque conseguita, sono collocati, a domanda, nel ruolo ordinario con decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre 1955.

I predetti professori, insegnanti tecnico-pratici e insegnanti di arte applicata, saranno assegnati, in base al titolo di abilitazione posseduta, alle cattedre e ai posti vacanti negli istituti e scuole statali d'istruzione secondaria del territorio della Repubblica ».

Comunico che da parte degli onorevoli Belci e Bologna è stato presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

« I professori in possesso di abilitazione comunque conseguita, gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata degli istituti e scuole statali d'istruzione secondaria e artistica del territorio di Trieste iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 248, sono collocati, a domanda, da presentarsi nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, nel ruolo ordinario, con decorrenza dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge con la qualifica di straordinario.

L'inquadramento nel ruolo ordinario viene effettuato in corrispondenza del titolo di abilitazione posseduto. Nel caso di titolo abilitante in cattedre diverse, l'inquadramento viene effettuato di ufficio dal Ministero in relazione alle esigenze di servizio.

Gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata, qualora non abbiano riportato in un concorso per titoli ed esami a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata di ruolo ordinario almeno 60 punti con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova di esame, debbono sostenere un esame consistente in una prova pratica, integrata da un colloquio, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

I predetti professori, gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata saranno assegnati alle cattedre e ai posti vacanti negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria della Repubblica ».

FUSARO, *Relatore*. Anche questo emendamento non contiene modifiche sostanziali rispetto alla primitiva stesura dell'articolo; quanto, piuttosto, delle integrazioni. L'unica modifica di un certo rilievo è quella relativa alla decorrenza; peraltro, avendo noi già fissato una certa data all'articolo 1, questa ulteriore modificazione ne deriva di conseguenza.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Parrebbe consigliabile che gli insegnanti sostenessero un esame consistente in una prova pratica, integrata da colloqui...

FUSARO, *Relatore*. Qualora gli interessati non abbiano sostenuto un esame riportando almeno un punteggio pari a 60 su 100, è prevista dall'emendamento presentato questa prova pratica.

Faccio presente inoltre che questi sono insegnanti dell'albo del quadro speciale: appartengono cioè ad una categoria che non faceva parte del ruolo speciale transitorio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo proposto dai deputati Belci e Bologna.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« I professori degli istituti e delle scuole statali d'istruzione secondaria e artistica del territorio di Trieste, attualmente iscritti nei ruoli speciali transitori istituiti con legge 13 marzo 1958, n. 248, e attualmente non in possesso di abilitazione, potranno, ai fini del collocamento nel ruolo ordinario di cui ai precedenti articoli, conseguire l'abilitazione all'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui si riferisce il posto occupato, in seguito all'esito favorevole di una ispezione o di una prova, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303.

Le disposizioni previste dal precedente comma sono estese agli insegnanti iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale che, sprovvisti del titolo di abilitazione, presentano domanda per l'assunzione nelle cattedre e nei posti di ruolo ordinario ».

Comunico che gli onorevoli Belci e Bologna hanno presentato, all'articolo 3, un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« I professori di cui all'articolo 1 non in possesso di abilitazione, potranno, ai fini del collocamento nel ruolo ordinario, conseguire l'abilitazione all'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline, cui si riferisce il posto occupato, in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 e con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303 ».

Gli stessi onorevoli deputati propongono di aggiungere il seguente terzo comma:

« Gli insegnanti di cui al comma precedente, in atto non utilizzati nell'insegnamento, debbono sostenere l'esame di abilitazione all'insegnamento a norma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».

FUSARO, *Relatore*. Sono per parte mia favorevole ad ambedue gli emendamenti presentati. Con l'emendamento sostitutivo del primo comma si tende a far conseguire l'abilitazione a tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di conseguirla precedentemente al fine di immetterli in ruolo.

Il comma aggiuntivo si riferisce ad una categoria di insegnanti che è stata utilizzata fuori della scuola in altri servizi nel territorio libero di Trieste. Anche questi insegnanti debbono sostenere la prova di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per poter ottenere l'abilitazione.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma di cui al testo della proposta di legge.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, di cui ho già dato sopra lettura.

(*È approvato*).

La formulazione definitiva dell'articolo 3, a seguito degli emendamenti apportati, risulta la seguente:

« I professori di cui all'articolo 1 non in possesso di abilitazione, potranno, ai fini del collocamento nel ruolo ordinario, conseguire l'abilitazione all'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline, cui si riferisce il posto occupato, in seguito all'esito favorevole di una ispezione o di una prova, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 e con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, numero 1303.

Le disposizioni previste dal precedente comma sono estese agli insegnanti iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale che, sprovvisti del titolo di abilitazione, presentano domanda per l'assunzione nelle cattedre e nei posti di ruolo ordinario.

Gli insegnanti di cui al comma precedente, in atto non utilizzati nell'insegnamento, debbono sostenere l'esame di abilitazione all'insegnamento a norma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Gli insegnanti elementari iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale per il territorio di Trieste sono progressivamente immessi nel ruolo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, ratificato con legge 23 aprile 1952, n. 526.

Agli insegnanti di cui al precedente comma sono conferiti i posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente la metà di quelli che risulteranno vacanti all'inizio di ogni anno scolastico.

Agli effetti di cui al primo comma del presente articolo il Provveditore agli studi del territorio di Trieste forma una graduatoria di merito nella quale gli interessati sono iscritti nell'ordine determinato dalla valutazione dei titoli di cultura, di servizio e delle benemerenze. I criteri di valutazione sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione.

Faccio presente che gli onorevoli Belci e Bologna propongono di introdurre al primo comma, fra la parola « immessi » e le parole « nel ruolo », le parole: « con decorrenza 1° ottobre 1962 »; al secondo comma di sostituire le parole: « di entrata in vigore della presente legge » con le altre « del 1° ottobre 1964 »; di sopprimere il terzo comma.

FUSARO, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti presentati al primo ed al secondo comma; essi mirano, difatti, ad introdurre anche in questo articolo la decorrenza del 1° ottobre 1962.

Non sono favorevole, invece, all'emendamento, che propone di sopprimere il terzo comma; comma che io, invece, sarei dell'avviso di mantenere. Propongo altresì di sopprimere, al primo comma, la parola « progressivamente ».

PICCIOTTO. Nell'emendamento presentato al secondo comma, la data del « 1° ottobre 1964 » deve essere convertita in « 1° ottobre 1965 ».

FUSARO, *Relatore*. Esatto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma, dunque, con l'emendamento presentato dagli onorevoli Bologna e Belci, di cui ho già dato lettura e con l'emendamento preannunciato dall'onorevole relatore, per sopprimere l'avverbio « progressivamente ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Belci-Bologna al secondo comma, con la modificazione suggerita dall'onorevole Picciotto.

(*È approvato*).

Rammento che gli onorevoli Belci e Bologna hanno proposto la soppressione del terzo comma. Ne pongo in votazione il mantenimento al quale è favorevole l'onorevole relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 4, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

Gli insegnanti elementari iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale per il territorio di Trieste sono immessi con decorrenza dal 1° ottobre 1962, nel ruolo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, ratificato con legge 23 aprile 1952, n. 526.

Agli insegnanti di cui al precedente comma sono conferiti i posti vacanti alla data del 1° ottobre 1965 e successivamente la metà di quelli che risulteranno vacanti all'inizio di ogni anno scolastico.

Agli effetti di cui al primo comma del presente articolo il Provveditore agli studi del territorio di Trieste forma una graduatoria di merito nella quale gli interessati sono iscritti nell'ordine determinato dalla valutazione dei titoli di cultura, di servizio e delle benemerenze. I criteri di valutazione sono stabiliti dal ministro della pubblica istruzione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

Gli insegnanti in servizio continuativo non di ruolo nelle scuole elementari statali del territorio di Trieste da data non posteriore al 1° ottobre 1948, che siano stati successivamente nominati in ruolo per effetto di concorsi per titoli ed esami o del concorso speciale di cui all'articolo 13 della legge 13 marzo 1958, n. 248, e ne facciamo domanda entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono ottenere la retrodatazione della nomina a tutti gli effetti giuridici al 1° ottobre 1948.

Tale decorrenza spetta anche agli insegnanti di cui all'articolo 4 della presente legge.

Gli effetti economici decorreranno rispettivamente dalla data di presentazione della domanda e da quella del decreto di nomina.

Gli onorevoli Belci e Bologna propongono la soppressione dell'articolo.

FUSARO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la soppressione di questo articolo è richiesta per motivi di copertura e anche per una ragione di equità nei confronti degli altri insegnanti. Ci troveremo, infatti, se noi lo approvassimo, di fronte alla richiesta immediata degli insegnanti medi che chiederebbero la retrodatazione.

PICCIOTTO. Sarebbe giusto allora estendere la retrodatazione a tutti gli insegnanti.

FUSARO, *Relatore*. Ma non c'è copertura finanziaria sufficiente. Abbiamo speso dei mesi di interessamento per ottenere l'assenso della Commissione Bilancio. Non conviene compromettere questo risultato, in prossimità dell'approvazione della legge.

PICCIOTTO. Per parte nostra insistiamo. L'articolo contiene un principio giusto che dovrebbe essere esteso a tutti gli insegnanti.

FUSARO, *Relatore*. D'altra parte, gli insegnanti elementari a cui si riferisce l'articolo 5, che chiedono la retrodatazione sono 40 e gli insegnanti che chiederebbero anch'essi la retrodatazione se l'articolo 5 fosse approvato sono oltre 300. La proposta di legge è stata bloccata per parecchi mesi proprio per ragioni della copertura e siamo arrivati ad una soluzione, dopo tanti incontri e riunioni, solo a patto di sopprimere quell'articolo.

SERONI. Ma se la Commissione esprime un voto, può darsi che il Ministero del tesoro ci ripensi e consenta alla Commissione Bilancio – assicurando preventivamente la copertura – l'espressione di un parere diverso. D'altra parte, se noi approviamo la proposta di legge senza l'articolo 5, tra qualche mese dovremo elaborare un'altra legge ed in questo caso l'insistenza del Ministero del tesoro ci costringerebbe ad un metodo di lavoro ben strano.

Ad ogni leggina che facciamo ci lasciamo dietro sempre degli strascichi.

PRESIDENTE. A parere mio, sopprimendo questo articolo 5, si richiede un sacrificio modestissimo al personale interessato, ma non si solleva il problema di tutti gli insegnanti.

BELCI. Noi abbiamo approvato l'articolo 4 che riguarda gli insegnanti elementari inscritti nell'albo speciale, fissando la decorrenza al 19 ottobre 1962. Il successivo articolo 5 nasceva soltanto perché nell'articolo 4 era ipotizzata la retrodatazione per gli insegnanti elementari dell'albo del quadro speciale. L'articolo 5 riguarda insegnanti elementari che sono già in ruolo e che rivendicavano la retrodatazione ipotizzata al 1948 dalle proposte per gli insegnanti elementari del quadro dell'albo speciale. Quindi, dopo avere votato l'articolo 4 con la decorrenza al 1° ottobre 1962, non è possibile reinserire la retrodatazione per tutte le categorie previste dalla legge.

PICCIOTTO. Questo è un aspetto generale sul quale siamo d'accordo. Ma qui si tratta di due articoli nettamente distinti.

SERONI. Inviterei il Governo a riflettere su questa questione.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accolgo l'invito a studiare il problema, ma in questa sede è impossibile votare l'articolo 5 se non rinviando ancora una volta il provvedimento all'esame della Commissione Bilancio per l'espressione di un nuovo parere.

PRESIDENTE. Poiché vedo che gli onorevoli Picciotto e Seroni insistono nella loro tesi sull'opportunità di mantenere l'articolo 5, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5, il quale si riferisce alla proposta soppressiva dei deputati Belci e Bologna.

(*Non è approvato*).

Faccio nuovamente presente che la Commissione Bilancio ha espresso, in data 7 ottobre 1964, il seguente parere favorevole da me letto in apertura di seduta, condizionato all'introduzione del seguente articolo aggiuntivo:

« Dell'onere di lire 146 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 per lire 89 milioni a carico del capitolo 76, per lire 9 milioni a carico del capitolo 91, per lire 5 milioni a carico del capitolo 126, per lire 10 milioni a carico del capitolo 132, per lire 27 milioni a carico del capitolo 129 e per lire 6 milioni a carico del capitolo 134 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione relativo allo stesso periodo e capitoli corrispondenti per l'esercizio 1965 ».

Pongo in votazione l'articolo relativo alla copertura finanziaria proposto dalla Commissione Bilancio e che, se approvato, diventerà articolo 5 del provvedimento.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni, chiedo di essere autorizzato al coordinamento della proposta di legge, che verrà posta in votazione al termine della seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Gli onorevoli Seroni e Scionti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nell'approvare la proposta di legge Belci ed altri n. 606 relativa all'estensione e integrazione delle leggi 23 aprile 1952, n. 526 e successive a favore di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste,

invita il Governo

a provvedere in modo analogo per quanto riguarda i maestri della provincia di Gorizia, in relazione alla legge 4 febbraio 1963, n. 20 ».

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Pregherei l'onorevole Seroni di non vincolare strettamente il Governo in materia e di sostituire perciò alla espressione « invita il Governo a provvedere », « invita il Governo a studiare con urgenza ».

SERONI. Accetto di modificare l'ordine del giorno nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato lettura, modificato dal proponente su sollecitazione del Sottosegretario Caleffi.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori, presso l'università di Perugia (1703).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge: Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio dei tumori, presso l'Università di Perugia.

L'onorevole Elkan, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ELKAN, *Relatore*. Onorevoli colleghi, molto brevemente presento alla vostra attenzione il disegno di legge n. 1703, che prevede l'istituzione di un Istituto per la lotta contro i tumori. Faccio presente che sarebbe interessante poter dar luogo, qui, ad una discussione larga ed approfondita sulla importanza che acquista la ricerca scientifica in questo settore, ma mi sembra che l'economia del tempo ce lo impedisca.

Dirò unicamente che a Perugia esiste, già dal '52, una divisione impegnata nello studio, nella ricerca scientifica sui tumori, nell'ambito delle attività collaterali a quelle che sono intrinseche alla Lega per la lotta contro i tumori; e che i risultati di detta attività della divisione esistente in Perugia sono stati più che lusinghieri, anche in campo internazionale, oltre che in campo nazionale. Naturalmente, i finanziamenti relativi sono legati agli interventi della stessa Lega, nonché di enti locali e ad alcuni contributi provenienti da organismi viventi al di fuori della nostra penisola.

È sembrato a questo punto opportuno, per potenziare la capacità di indagine della divisione e per poter dare alla stessa una fisionomia giuridica, trasformare detta divisione in un istituto, avente propria veste giuridica, per lo studio e la lotta contro i tumori.

Il funzionamento di questo istituto dovrebbe essere assicurato da un contributo di 40 milioni annui, forniti dal bilancio dello Stato, secondo una copertura indicata all'articolo 14 del disegno di legge. Faccio presente che la V Commissione bilancio ha dato parere favorevole al provvedimento, non senza fare una raccomandazione, di ordine generale, a proposito di un migliore coordinamento di tutte le ricerche e le attività scientifiche applicate a questo particolare settore. Essa auspica, altresì, che la competenza sia piuttosto del Ministero della sanità che di quello della pubblica istruzione. In ogni caso, l'istituto a cui si darebbe vita a Perugia, sarebbe sotto la vigilanza e la tutela del Ministero della pubblica istruzione.

Il disegno di legge si articola in quattro capitoli, il primo dei quali concerne la natura e la finalità dell'istituto, il secondo gli organi amministrativi e contabili dello stesso, il terzo il patrimonio (che, a parte i 40 milioni di cui si parla, è costituito altresì da eventuali contributi di enti pubblici e privati), il quarto le disposizioni transitorie e finali.

A conclusione della mia breve relazione, mi piace ricordare che l'attività finora svolta dalla divisione è stata encomiabile, come risulta da un'ampia e sicura documentazione. Essa è stata rivolta a dare un contributo preciso alla lotta contro questo male tuttora enigmatico, lotta che vede associati, in uno sforzo cospirante al medesimo fine, vari paesi. È evidente che l'istituto di Perugia, se consolidato, ben organizzato e sostenuto, potrà ulteriormente avanzare lungo tale strada, in modo veramente proficuo, anche ai fini della collaborazione internazionale, inserendosi nel vivo di quella lotta che tutti i paesi conducono, dal punto di vista della ricerca scientifica, contro questo flagello che tante devastazioni apporta nella nosra società.

Per tutte queste ragioni, raccomando ai colleghi la rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, non senza ringraziare l'onorevole Relatore.

Comunico che la V Commissione Bilancio ha espresso, data 30 ottobre 1964, il seguente parere favorevole motivato al quale il Relatore ha peraltro già accennato:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole. La Commissione ritiene altresì di dover rilevare che per il perseguimen-

to dei compiti di cui al nuovo Istituto per lo studio dei tumori, esistono già numerose altre istituzioni e iniziative finanziarie, anche queste a carico del bilancio dello Stato (in particolare con contributi corrisposti sul bilancio della sanità): la Commissione ritiene opportuno che l'impegno finanziario dello Stato in tale direzione venga quanto più possibile coordinato e sottoposto ad un unico criterio di erogazione e di controllo per il quale sembra meglio competente il Ministero della sanità ».

SERONI. Siamo d'accordo circa la istituzione dell'istituto, e quindi sul principio informatore del disegno di legge. Intendiamo però fare una proposta di lavoro precisa: riteniamo di dover discutere, con una certa attenzione, in particolare, le norme relative alla composizione del consiglio di amministrazione del Comitato scientifico. Probabilmente proporremo anche degli emendamenti in merito.

Ora, dato che, ripeto, siamo favorevoli alla istituzione in sé e dato, altresì, che è in corso in Aula una importante discussione, vorrei proporre di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento a mercoledì prossimo, con l'impegno di discuterlo rapidamente in quella seduta.

PRESIDENTE. Mercoledì prossimo abbiamo all'ordine del giorno, in Commissioni riunite Istruzione e Lavori pubblici, il disegno di legge sull'edilizia scolastica. Al termine di quella seduta potremmo discutere questo disegno di legge.

SERONI. Noi siamo disposti a discuterlo anche stamani. Solo che su alcuni punti – ripeto – non siamo d'accordo e presenteremo emendamenti riguardanti la composizione del consiglio d'amministrazione e il bilancio dell'ente.

ELKAN, *Relatore*. In presenza di una premessa così importante quale il parere favorevole generale dell'opposizione al disegno di legge in generale ed essendo stati preannunciati solo taluni emendamenti per dei particolari che non sono importanti per il funzionamento dell'istituto e che non sono tali comunque da modificare la sostanza del provvedimento, potremmo tentare stamattina stessa di esaminare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché riscontro che l'onorevole Seroni non si oppone a questa proposta, dichiaro chiusa la discussione generale e passo all'esame degli articoli con l'intesa – tuttavia – che se ci trovassimo ad un certo punto, di fronte a particolari difficoltà, potremmo comunque interrompere.

Do lettura degli articoli 1, 2, 3 e 4 che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## CAPITOLO I.

## NATURA E FINALITÀ

### ART. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia è istituito l'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » con finalità didattiche universitarie e di ricerca sperimentale nel campo dei tumori.

(*È approvato*).

### ART. 2.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

## CAPITOLO II.

## ORGANI

### ART. 3.

Sono organi dell'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori »:

*a*) il Presidente;
*b*) il Consiglio d'amministrazione;
*c*) il Collegio dei revisori dei conti;
*d*) il Direttore;
*e*) il Comitato scientifico.

(*È approvato*).

### ART. 4.

Presidente è il Rettore dell'Università degli studi di Perugia.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, è costituito, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

*a*) il direttore dell'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » di Perugia;

*b*) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

*c*) un rappresentante del Ministero del tesoro;

*d*) un rappresentante, congiuntamente designato da enti pubblici o privati che si impegnino a sovvenire l'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » con un contributo annuo non inferiore ad un decimo del contributo statale per non meno di quattro anni.

Nel caso di mancato accordo fra gli enti anzidetti alla designazione del membro di cui sopra, provvederà d'ufficio il Ministro per la pubblica istruzione.

Comunico che all'articolo 5 gli onorevoli Berlinguer Luigi e Seroni hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le lettere *b*) e *c*) del primo comma con la seguente lettera *b*): due rappresentanti dei docenti e dei ricercatori dell'Istituto designati da quest'ultimo ».

Hanno proposto altresì di sopprimere il secondo comma.

BERLINGUER LUIGI. Il Consiglio d'amministrazione, in base al successivo articolo 10, delibera il bilancio preventivo e quindi noi siamo favorevoli ad una costituzione più democratica di questo organo. Innanzitutto, quindi, non vediamo la necessità che ne facciano parte un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e un rappresentante del Ministero del tesoro e chiediamo pertanto la soppressione dei punti *b*) e *c*). In secondo luogo noi chiediamo che nel consiglio di amministrazione ci sia la rappresentanza degli studiosi, dei ricercatori, degli scienziati, nonché, se si vuole, un rappresentante degli enti che sovvenzionano l'istituto.

PRESIDENTE. Mi sembra alquanto difficile sopprimere i punti *b*) e *c*). Quando è lo Stato che paga, ha ben diritto di collocare un suo rappresentante; altrimenti, chi controlla la legittimità della spesa?

BERLINGUER LUIGI. Lo può fare benissimo il direttore amministrativo e con maggiore competenza.

PITZALIS. Concordo con la proposta dell'onorevole Berlinguer relativa alla soppressione delle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 5. Infatti, nell'articolo 6 relativo alla composizione del collegio dei revisori dei conti, sono compresi i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del tesoro; anzi, quest'ultimo ne è il presidente. Mi sembra, pertanto, che si verrebbe a creare un'inutile duplicato mantenendo il testo attuale.

Includendo poi i rappresentanti delle categorie docenti e interessate, renderemo più efficiente il Consiglio stesso quando il controllo esiste già.

BERLINGUER LUIGI. Concordo pienamente con l'onorevole Pitzalis. La rappresentanza dei due ministeri è già assicurata nel collegio dei revisori dei conti e questo è più che sufficiente. Piuttosto, come ho già detto, sarebbe opportuno includere una rappresentanza degli enti locali, anche per avere delle altre contribuzioni finanziarie.

PRESIDENTE. Però, questo è un organismo che ha una sua personalità di diritto pubblico...

MARANGONE. ... che viene ad istituirsi oggi, ma che, di fatto, esiste, non soltanto sul piano nazionale, ma mondiale, sotto certi aspetti; poiché conduce seriamente delle ricerche di dimensioni tali da essere riconosciute valide da parte di studiosi di tutto il mondo. Noi dobbiamo, a mio avviso, cercare di renderlo il più efficiente possibile.

ELKAN, *Relatore*. Come relatore mi permetterei di fare le seguenti osservazioni. Innanzi tutto, il Consiglio di Amministrazione deve approvare i bilanci preventivi; per quella che è la prassi attuale vigente in tutti i Consigli di amministrazione di enti di diritto pubblico, mi sembra difficile poter abolire il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e quello del tesoro, per ragioni evidenti.

È stato già ricordato dal Presidente come qui non si tratti più di Università, ma di un Istituto a sé stante.

Mi sembra, peraltro, che debba prendersi in seria considerazione l'indicazione di inserire un rappresentante degli studiosi (eletto dagli stessi) ed un rappresentante degli enti locali (per esempio del Comune di Perugia)...

PRESIDENTE. E che cosa avrebbe a vedere costui?

ELKAN, *Relatore*. A me sembra utile questo aggancio, ed impegnativo per gli enti locali.

Toglierei, poi, l'espressione: « In caso di mancato accordo... ». In Italia gli accordi sono sempre sicuri; non farei ipotesi di mancato accordo nemmeno marginalmente.

PITZALIS. Vorrei ricordare a me stesso che la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione non ha nulla a che fare con il Consiglio di amministrazione. Quest'ultimo è lo organo amministrativo dell'Ente, mentre la vigilanza si esercita in altra forma; attraverso gli organi centrali e periferici del Ministero.

Abbiamo all'articolo 5 l'organo amministrativo; all'articolo 6 l'organo contabile ed

all'articolo 8 l'organo tecnico scientifico. Ora, io contesto che sia il caso di inserire un rappresentante del dicastero della pubblica istruzione negli organi amministrativi. Il Ministero, infatti, la vigilanza, su questo Istituto di cui trattasi, la può esercitare in qualsiasi momento, attraverso gli organi a ciò specificatamente preposti.

Anche perché il lasciare la norma così com'é si risolverebbe in sostanza nel mandare a Perugia, in missione, un funzionario del Ministero del tesoro ed uno del Ministero della pubblica istruzione che non sarebbero che di impaccio ai lavori del Consiglio; non saprebbero, infatti, essi stessi, che cosa è che si fa e la loro presenza si tradurrebbe veramente in una complicazione per tutti.

Questo é il mio pensiero.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi rammento che l'emendamento Berlinguer all'articolo 5 consiste nel sopprimere le lettere *b*) e *c*), per sostituirle con un'unica lettera *b*) che dica: « due rappresentanti dei docenti e dei ricercatori dell'Istituto, designati da questi ultimi ».

ELKAN, *Relatore*. Mi dichiaro d'accordo con quest'ultima parte dell'emendamento, ma non sono d'accordo sull'opportunità di sopprimere le lettere *b*) e *c*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5, fino alla lettera *a*) inclusa.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il mantenimento delle lettere *b*) e *c*).

(*Non é approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Berlinguer che consiste, lo rammento, nella seguente lettera *b*) « Due rappresentanti dei docenti e dei ricercatori dell'Istituto designati da questi ultimi ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la lettera *d*) che, se approvata, diverrebbe lettera *c*) a seguito della soppressione della lettera *b*) e *c*) e della loro sostituzione con una lettera *b*).

(*È approvato*).

All'ultimo comma dell'articolo il relatore Elkan ha presentato emendamento soppressivo.

Pongo in votazione il mantenimento del comma.

(*Non é approvato*).

A seguito delle modificazioni apportati, l'articolo 5 risulta, dunque, così formulato:

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, è costituito, oltre che dal Presidente, dai seguenti membri:

*a*) il Direttore dell'« Istituto nazionale universitario per lo studio su tumori » di Perugia;

*b*) due rappresentanti dei docenti e dei ricercatori dell'Istituto, designati da questo ultimo.

*c*) un rappresentante, congiuntamente designato da enti pubblici o privati che si impegnino a sovvenire l'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » con un contributo annuo non inferiore ad un decimo del contributo statale per non meno di quattro anni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 6 e 7 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 6.

Il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro e dal Rettore dell'Università degli studi di Perugia, è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro ed esercita le sue funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

(*È approvato*).

ART. 7.

La direzione dell'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » spetta al Direttore dell'Istituto di anatomia e istologia patologica dell'Università degli studi di Perugia.

Il Direttore presta la sua opera a titolo gratuito.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore dell'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » ed è composto di

altri quattro membri, scelti fra studiosi di chiara fama nel campo delle ricerche sperimentali sui tumori, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia.

I componenti del Comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Comunico che all'articolo 8 l'onorevole Luigi Berlinguer ha presentato un emendamento per aggiungere, dopo la parola « studiosi », le altre « di qualsiasi nazionalità ». L'onorevole Marangone propone di sopprimere le parole « di chiara fama » e sostituirle con le parole « distintisi ».

BERLINGUER LUIGI. Mi rendo conto che con il nostro emendamento noi introduciamo un concetto che non è acquisito dalla legislazione italiana. Infatti, i ricercatori di chiara fama possono essere di qualunque nazionalità, dato il tipo di Istituto e noi abbiamo una norma in base alla quale, per essere professori universitari bisogna essere di nazionalità italiana.

PITZALIS. Nell'articolo è detto che essi sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Bisogna stare attenti a quel che si fa in questo settore.

PRESIDENTE. Ma vengono nominati in un Istituto in cui si richiedono ricercatori di chiara fama.

MARANGONE. Quel « chiara fama » è sinceramente brutto. Il termine « studiosi », è sufficiente. Ci può essere oggi un giovane, non ancora aureolato dalla chiara fama, ma capace tuttavia di portare un contributo determinante nello studio di certi problemi e noi dobbiamo poterlo utilizzare.

PITZALIS. « Chiara fama » è un'indicazione generica delle qualità scientifiche della persona che deve essere scelta. È vero che si può verificare quello che ha detto il collega Marangone, ma è vero anche il contrario, e cioè che può per disavventura essere scelta una persona che non solo non è di chiara fama, ma che non è neanche particolarmente qualificata per quel tipo di ricerca.

CODIGNOLA. Si potrebbe dire « eminenti ».

PRESIDENTE. Si può dire: « Scelti tra studiosi di qualsiasi nazionalità distintisi nel campo delle ricerche sperimentali... ».

BERLINGUER LUIGI. Vi è poi un'altra osservazione da fare. L'articolo dice: « ...sentita la Facoltà di medicina e chirurgia ». Bisognerebbe sostituire questa dizione con un altra che dia più potere a questo organo e al Consiglio d'amministrazione. Si potrebbe cioè dire: « su indicazione del consiglio di facoltà e del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto », dal momento appunto che il Consiglio d'amministrazione verrebbe trasformato in un consiglio di studiosi.

Certo « sentito » è una formula che non serve a niente.

PITZALIS. Ma allora questo Istituto non avrebbe più nessuna autonomia.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Consiglio d'amministrazione è competente per la spesa.

BERLINGUER LUIGI. Ma i fondi devono essere indirizzati verso certe ricerche e non altre.

PRESIDENTE. Col « sentito » si introduce una certa responsabilità. È meglio lasciarlo.

Pongo in votazione l'articolo 8 con gli emendamenti proposti dai deputati Berlinguer Luigi e Marangone.

(*È approvato*).

A seguito delle modifiche apportati, l'articolo 8 risulta, dunque, così formulato:

Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore dell'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » ed è composto di altri quattro membri, scelti fra studiosi di qualsiasi nazionalità, distintisi nel campo delle ricerche sperimentali sui tumori, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia.

I componenti del Comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9.

## CAPITOLO III.

## IL PATRIMONIO

### ART. 9.

Le entrate dell'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » sono costituite:

*a*) dal contributo annuo dello Stato di lire 40 milioni, stanziati sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

*b*) da eventuali contributi di enti pubblici o privati.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10.

Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo dell'Istituto.

Il bilancio preventivo, corredato delle relazioni dello stesso Consiglio e del Collegio dei revisore dei conti, è sottoposto all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione entro il 30 settembre dell'esercizio precedente quello cui il preventivo si riferisce.

Il conto consutivo, corredato delle stesse relazioni di cui al precedente comma, è sottoposto all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

Le variazioni di bilancio sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione entro 15 giorni dalla delibera di esso.

Comunico che all'articolo 10 sono stati presentati, dal deputato Codignola, i seguenti emendamenti:

Al secondo comma aggiungere le parole « e deve essere approvato entro il 31 dicembre successivo ».

Al terzo comma aggiungere le parole « e deve essere approvato entro il 30 giugno successivo ».

Sopprimere il quarto comma.

Aggiungere il seguente comma: « L'Istituto rende pubblico il bilancio ».

BERLINGUER LUIGI. Ho l'impressione che senza gli emendamenti Codignola da questo articolo 10 derivi un appesantimento burocratico nel lavoro del Consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Sono le formule d'uso per enti di questo genere.

BERLINGUER LUIGI. Ma oggi è in atto una polemica generale, su questo appesantimento dei controlli burocratici, da parte dei ricercatori, i quali sostengono che per fare una variazione di bilancio si deve aspettare un tempo interminabile e passare attraverso tutta una serie di adempimenti formali, pesanti, burocratici.

PRESIDENTE. Tutti gli enti di diritto pubblico che ricevono denaro dallo Stato hanno questo impegno di un'approvazione formale da parte dello Stato stesso...

BERLINGUER LUIGI. Già, ma è proprio su questo che non siamo d'accordo!

PRESIDENTE. Non possiamo, in occasione di una legge particolare, mutare un principio generale di questa portata.

PITZALIS. Ritengo che sia necessario mantenere l'ultimo comma dell'articolo 10. Non si può impegnare né il Ministero della pubblica istruzione né quello del tesoro ad una maggiore spesa, se non vi è la relativa variazione di bilancio, approvata dagli organi competenti.

CODIGNOLA. Non è detto, per altro, che debba trattarsi sempre di una variante in aumento.

PITZALIS. È comunque ipotizzabile che nelle variazioni di bilancio ve ne siano alcune in aumento.

In ogni caso, facciamo l'ipotesi che ci si trovi di fronte ad un fondo per la ricerca e ad un fondo per compensi per prestazioni normali. Il poter spostare, o meno, una parte di denaro da uno di questi fondi all'altro, è valutazione che riguarda la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, vigilanza che deve essere assicurata anche in questo settore.

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di non addentrarsi in questioni dottrinali di altissimo valore, per un piccolo ente che vive con 40 milioni l'anno..! Comunque vorrei far rilevare che non è richiesta per ogni singola variazione l'approvazione da parte del Ministero competente. Cioè, nel bilancio preventivo di un determinato anno figurano tutte le variazioni che il bilancio preventivo precedente ha, nei fatti, subito.

PITZALIS. E per le variazioni in aumento?

PRESIDENTE. Se vi sono mezzi si fanno le variazioni in aumento...

PITZALIS. E se non vi sono?

PRESIDENTE. Si chiude il bilancio in *deficit*, trasferendo i residui passivi all'anno successivo.

Da parte comunista si avanza, dunque, la proposta di sopprimere l'ultimo comma di detto articolo. Ne prendo atto.

CODIGNOLA. Non si può ora mettere in votazione tale emendamento. Perché in rapporto alla eventuale soppressione dell'ultimo comma, anche il primo dovrebbe adottare una diversa formulazione. E a proposito del secondo comma, vorrei sapere che significato ha la formulazione ad esso relativa. Scaduto il termine del 30 settembre, cosa accade se esso non viene rispettato? Si intende approvato il bilancio? Ho l'impressione che dovrebbe dirsi che si intende comunque approvato il bilancio

preventivo entro il 31 dicembre e quello consuntivo entro il 30 giugno.

PITZALIS. Se il bilancio non è approvato, non è approvato... Non possiamo, per legge, imporre una cosa simile! Non esiste alcuna norma similare.

BERLINGUER LUIGI. Già, ma intanto accadono le cose che accadono... Sa perché si è fermato il laboratorio di Napoli? Conosce il caso del professor Buzzati Traverso?

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola propone, come ho già detto, che sia aggiunto alla fine dell'articolo il seguente comma:

« L'Istituto rende pubblico il bilancio ».

Vorrei far rilevare che, con questo comma aggiuntivo, noi veniamo ad appesantire ultoriormente la burocrazia. In ogni Università figurano i bilanci pubblicati.

BERLINGUER LUIGI. Su questo fatto c'è una contestazione che dura da tempo.

PRESIDENTE. Considerato l'orientamento della Commissione, porrò in votazione l'articolo per divisione.

Pongo in votazione i primi tre commi con gli emendamenti aggiuntivi Codignola al secondo e al terzo comma.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il mantenimento del quarto comma, al quale si riferisce una proposta di soppressione presentata dall'onorevole Berlinguer Luigi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Codignola.

(*È approvato*).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 10 risulta formulato, dunque, nel modo seguente:

« Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo dell'Istituto.

Il bilancio preventivo, corredato delle relazioni dello stesso Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione entro il 30 settembre dell'esercizio precedente quello cui il preventivo si riferisce e deve essere approvato entro il 31 dicembre successivo.

Il conto consuntivo, corredato delle stesse relazioni di cui al precedente comma, è sottoposto all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo dell'esercizio successivo e deve essere approvato entro il 30 giugno.

Le variazioni di bilancio sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione entro 15 giorni dalla delibera

L'Istituto rende pubblico il bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge delibererà le norme regolamentari concernenti l'amministrazione dell'Istituto, l'assunzione, lo stato giuridico, la consistenza numerica e il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale necessario per le esigenze dell'Istituto.

Le norme di cui sopra saranno sottoposte all'approvazione dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato scientifico, regolerà con particolari norme i corsi di formazione e di specializzazione del personale scientifico e tecnico ».

PITZALIS. Vorrei un chiarimento. L'articolo dice che l'Istituto assumerà del personale in proprio. Di quale personale trattasi? Personale tecnico, inservienti, custodi?

PRESIDENTE. Tutto il personale di cui avrà bisogno. L'Istituto ha personalità giuridica e può farlo.

PITZALIS. Ma è un istituto universitario.

PRESIDENTE. Non è esatto.

PITZALIS. È un ente autonomo, ma dipende dalla facoltà di medicina. Infatti, la parola « presso » non vuol dire soltanto « vicino ». Vorrei anzi suggerire qualcosa per sollevare l'Istituto dalle spese del personale stesso.

PRESIDENTE. L'Università non intende affrontare la spesa del personale e non intende agganciare l'Istituto a sè.

Pongo in votazione l'articolo 11 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura degli articolo 12, 13 e 14 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione

## CAPITOLO IV

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### ART. 12.

Nella prima attuazione della presente legge la direzione dell'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » è assunta,

fino alla data del suo collocamento a riposo, dall'attuale Direttore dell'Istituto di anatomia e istologia patologica.

La Divisione di ricerche sul cancro, annessa all'Università degli studi di Perugia è assorbita dall'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori ».

(*È approvato*).

ART. 13.

In caso di cessazione dell'Istituto il patrimonio sarà devoluto all'Università di Perugia.

(*È approvato*).

ART. 14.

Agli oneri di lire 20.000.000 e di lire 40.000.000, derivanti dalla concessione del contributo di cui al precedente articolo 9 rispettivamente nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto periodo e del capitolo corrispondente per l'anno 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti approvati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati dalla votazione segreta della proposta di legge:

BELCI ed altri: « Estensione ed integrazione delle leggi 23 aprile 1952, n. 556, 12 agosto 1957, n. 799 e 15 gennaio 1960, n. 16, a favore di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste » (606):

Presenti e votanti . . . . 28
Maggioranza . . . . . 15
Voti favorevoli . . . . 28
Voti contrari . . . . 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori, presso l'Università di Perugia » (1703):

Presenti e votanti . . . . 28
Maggioranza . . . . . 15
Voti favorevoli . . . . 27
Voti contrari . . . . 1

(*La Commissione approva*).

*Hanno perso parte alla votazione:*

Berlinguer Luigi, Bertè, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Codignola, Dall'Armellina, De Polzer, De Zan, Elkan, Ermini, Franceschini, Fusaro, Leone Raffaele, Illuminati, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Marangone, Picciotto, Pitzalis, Racchetti, Rampa, Romanato, Savio Emanuela, Scionti, Seroni, Zucalli.

**La seduta termina alle 11,25.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI